

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Calendario Venatorio 2009/2010

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 123 del 14.4. 2009

1. FINALITÀ

- Il presente Calendario Venatorio Provinciale costituisce integrazione del Calendario Venatorio Regionale, approvato con L.R. n. 1/2009.

2. SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA

<p>Da domenica 20 settembre 2009 a domenica 6 dicembre 2009:</p> <ul style="list-style-type: none">- starna (<i>Perdix perdix</i>);- pernice rossa (<i>Alectoris rufa</i>);- fagiano (<i>Phasianus colchicus</i>);- lepore comune (<i>Lepus europaeus</i>);- coniglio selvatico (<i>Oryctolagus uniculus</i>). <p>Da domenica 20 settembre 2009 a giovedì 31 dicembre 2009:</p> <ul style="list-style-type: none">- quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>);- tortora (<i>Streptopelia turtur</i>);- merlo (<i>Turdus merula</i>);- allodola (<i>Alauda arvensis</i>); <p>Da domenica 20 settembre 2009 a domenica 31 gennaio 2010:</p> <ul style="list-style-type: none">- alzavola (<i>Anas crecca</i>);- beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>);- beccaccino (<i>Capella gallinago</i>);- canapiglia (<i>Anas strepera</i>);- cesena (<i>Turdus pilaris</i>);	<p>Da domenica 20 settembre 2009 a domenica 31 gennaio 2010:</p> <ul style="list-style-type: none">- codone (<i>Anas acuta</i>);- colombaccio (<i>Columba palumbus</i>);- cornacchia grigia (<i>Corvus corone cornix</i>);- fischione (<i>Anas penelope</i>);- folaga (<i>Fulica atra</i>);- frullino (<i>Limnocryptes minimus</i>);- gallinella d'acqua (<i>Gallinula chloropus</i>);- gazza (<i>Pica pica</i>);- germano reale (<i>Anas platyrhynchos</i>);- ghiandaia (<i>Garrulus glandarius</i>);- marzaiola (<i>Anas querquedula</i>);- mestolone (<i>Anas clypeata</i>);- moriglione (<i>Aythya ferina</i>);- pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>);- porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>);- tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>);- tordo sassello (<i>Turdus iliacus</i>);- volpe (<i>Vulpes vulpes</i>).
--	--

Negli AA.TT.CC. RE 1, RE 2, RE 4 è vietata la caccia al merlo per l'intera stagione venatoria.

Nelle "aree di rispetto" dei galliformi, istituite ai sensi degli art. 22 bis, 50 e 51, L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 (e succ. mod.) all'interno degli AA.TT.CC. RE 3 e RE 4 sono vietati l'abbattimento e la detenzione di esemplari appartenenti alle specie tutelate dal provvedimento istitutivo della "area di rispetto".

3. CACCIA AGLI UNGULATI

- La caccia agli **ungulati** è consentita secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1.
- La caccia al **cinghiale** (*Sus scrofa*) in forma **collettiva** è consentita esclusivamente all'interno dei distretti di gestione faunistico-venatoria degli ungulati. Saranno individuate specifiche e puntuali modalità gestionali per raggiungere gli obiettivi di prelievo fissati.
- La caccia agli **ungulati** unicamente in forma **selettiva**, alla cerca e all'aspetto, è effettuata in cinque giornate settimanali, con esclusione di martedì e venerdì, secondo il **PROSPETTO A**.
- La caccia agli **ungulati** in forma **selettiva** è consentita anche su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve.
- Per il prelievo selettivo della specie cinghiale è consentito il ricorso a forme di pastorazione artificiale.
- Il piano di prelievo del **cinghiale** in **selezione** sarà adottato con successivo atto, che dovrà definire la consistenza dei prelievi stessi nei rispettivi distretti di gestione faunistica degli AA.TT.CC. RE 3 "Collina" e RE 4 "Montagna" e nelle A.F.V.
- Nel caso non siano raggiunti gli obiettivi del piano di prelievo del cinghiale in forma selettiva, saranno adottati specifici provvedimenti per individuare ulteriori, precisi interventi di prelievo del cinghiale, dall'1 ottobre al 31 gennaio, attraverso mirati piani di controllo da parte di operatori espressamente autorizzati dalla Provincia, all'interno dei distretti di gestione faunistico-venatoria degli ungulati degli AA.TT.CC. RE 3 "Collina" e RE 4 "Montagna" e nelle A.F.V.

Caccia al cinghiale (*Sus scrofa*) in **forma collettiva**

A.T.C. RE 3: nei seguenti mesi e giornate:

ott.: gio 1, dom 4, merc 7, sab 10, lun 12, gio 15, dom 18, merc 21, sab 24, lun 26, gio 29;
nov.: dom 1, merc 4, sab 7, lun 9, gio 12, dom 15, merc 18, sab 21, lun 23, gio 26, dom 29;
dic.: merc 2, sab 5, lun 7, gio 10, dom 13, merc 16, sab 19, lun 21, merc 23, dom 27, merc 30;

A.T.C. RE 4: nei seguenti mesi e giornate:

ott.: gio 1, dom 4, merc 7, sab 10, merc 14, dom 18, merc 21, sab 24, merc 28
nov.: dom 1, merc 4, sab 7, merc 11, dom 15, merc 18, sab 21, merc 25, dom 29
dic.: merc 2, sab 5, merc 9, dom 13, merc 16, sab 19, merc 23, dom 27, merc 30

4. GIORNATE E FORME DI CACCIA

- La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali non è mai consentito l'esercizio dell'attività venatoria.
- Per il conteggio del numero delle giornate usufruite per ogni settimana, vengono considerate valide le giornate comunque effettuate sia in Emilia - Romagna sia in altre regioni. Devono essere conteggiate anche le giornate effettuate nelle AFV.
- La caccia alla fauna selvatica **stanziale** e **migratoria** è consentita nelle forme sotto indicate, da **domenica 20 settembre 2009 a domenica 31 gennaio 2010:**
 - da **domenica 20 settembre 2009 a domenica 4 ottobre 2009**, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore in **due giornate fisse (giovedì e domenica) di ogni settimana (fino alle ore 13,00)**;
 - da **lunedì 5 ottobre 2009 a domenica 6 dicembre 2009**, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in **tre giornate a scelta ogni settimana**;
 - da **lunedì 5 ottobre 2009 a domenica 29 novembre 2009** possono essere fruite **due giornate in più a scelta ogni settimana** per la caccia alla sola migratoria, da appostamento.
- In deroga al n° massimo di due cani per cacciatore durante l'esercizio venatorio, gli AA.TT.CC. provinciali, nell'ambito di **progetti sperimentali** adottati a sostegno della cinofilia, rilasciano una autorizzazione per l'utilizzo massimo di sei cani da seguita per conduttore e comunque per squadra, secondo le modalità previste da un apposito regolamento adottato dall'A.T.C.
- Il conduttore, in caso di controllo, dovrà esibire una copia del certificato d'iscrizione dei cani condotti e la polizza assicurativa.
- N.B. Le **mute** debbono essere regolarmente iscritte alla anagrafe canina e certificate da un esperto giudice ENCI, quale documento comprovante l'iscrizione all'anagrafe canina.

Da **lunedì 7 dicembre 2009 a domenica 31 gennaio 2010** negli AA.TT.CC. è vietata la caccia in forma vagante ad eccezione:

- della caccia al **cinghiale** in forma collettiva;
- della caccia alla **beccaccia** nel territorio dell'**A.T.C. RE 3** situato a sud della strada pedemontana, con l'uso del solo cane da ferma, in **tre giornate a scelta ogni settimana, fino a domenica 31 gennaio 2010**; in tale A.T.C. da **venerdì 1 gennaio 2010 a domenica 31 gennaio 2010**, la caccia alla beccaccia è consentita nelle sole giornate di **mercoledì e domenica**;

- della caccia alla **beccaccia** nel territorio dell'**A.T.C. RE 4**, con l'uso del solo cane da ferma nelle **giornate di mercoledì, sabato e domenica di ogni settimana, da lunedì 7 dicembre 2009 a giovedì 31 dicembre 2009**;
- della caccia alla **volpe** da parte delle squadre autorizzate, in **tre giornate a scelta ogni settimana**;
- nelle seguenti **località**, con l'uso dei soli cani da ferma, in **tre giornate a scelta ogni settimana**:
 - a) A.T.C. RE 1: lungo il Torrente Enza entro 25 mt dalla battigia (a valle del ponte S.S. n. 9); lungo il Fiume Po, entro 25 mt dalla battigia; nelle stoppie delle risaie;
 - b) A.T.C. RE 2: lungo il fiume Po, entro l'argine maestro; nelle stoppie delle risaie.

ANTICIPAZIONE ESERCIZIO VENATORIO. Negli **AA.TT.CC. RE 1, RE 2, RE 3** e nelle **AFV** ricadenti nei comprensori faunistici omogenei **C1** e **C2**, nelle **GIORNATE FISSE** di **mercoledì 2, giovedì 3, domenica 6, giovedì 10, domenica 13 e giovedì 17 settembre 2009**, esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo, è consentita la caccia, **fino alle ore 13,00**, alle seguenti specie: **TORTORA, CORNACCHIA GRIGIA, GAZZA, GHIANDAIA.**

Negli **AA.TT.CC. RE1, RE2, RE3** e nelle **AFV** ricadenti nei comprensori faunistici omogenei **C1** e **C2**, la stagione venatoria termina il **giovedì 10 dicembre 2009** per la **TORTORA** ed il **giovedì 14 gennaio 2010** per **CORNACCHIA GRIGIA, GAZZA, GHIANDAIA.**

L'esercizio venatorio da appostamento, fisso o temporaneo, è consentito unicamente nei confronti della fauna selvatica migratoria.

Da domenica 20 settembre 2009 a domenica 4 ottobre 2009, nelle **giornate fisse di giovedì e di domenica**, non può essere esercitata, nella stessa giornata, l'esercizio venatorio in più di un A.T.C.

- Nella preparazione del sito per la caccia da appostamento temporaneo è vietato effettuare operazioni di potatura della vegetazione arborea che determinino una significativa alterazione del sito.
- Per l'attività venatoria in **mobilità controllata** da appostamento, ai sensi dell'art. 36 bis, comma 1°, L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 (e succ. modifiche), dal 2005 è obbligatoria la **teleprenotazione**.
- Sono vietati la detenzione e l'uso di **apparecchi radio ricetrasmittenti** nel corso dell'attività venatoria, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 3°, R.R. 27 maggio 2008, n. 1.
- Durante l'attività venatoria è vietato l'impiego di **strumenti di comunicazione telefonica** con la finalità di agevolare il prelievo venatorio.
- I **richiami vivi** devono essere marcati con anello inamovibile numerato, aventi caratteristiche tali da poter ricondurre inequivocabilmente al luogo di provenienza. Devono essere inoltre accompagnati da idonea documentazione comprovante l'origine dei medesimi.

5. ORARI VENATORI

La caccia alla fauna migratoria è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto. La caccia alla fauna selvatica stanziale è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto.

PERIODO ORA LEGALE	1 ora prima sorgere sole migratoria e ungulati in selezione	sorgere sole stanziale	tramonto sole migratoria e stanziale	1 ora dopo tramonto sole ungulati in selezione
da 15/04 a 30/04	4,25	---	---	21,10
da 01/05 a 15/05	4,00	---	---	21,30
da 16/05 a 31/05	4,45	---	---	21,45
da 01/06 a 15/06	4,30	---	---	22,00
da 16/06 a 30/06	4,30	---	---	22,00
da 01/07 a 15/07	4,40	---	---	21,55
da 16/07 a 31/07	4,50	---	---	21,50
da 01/08 a 15/08	5,10	---	---	21,30
da 16/08 a 31/08	5,25	---	---	21,15
da 01/09 a 19/09	5,50	6,50 (A.T.V.)	13,00 19,40 (A.T.V.)	20,40
da 20/09 a 04/10	6,10	7,10	13,00 19,10 (A.T.V.)	20,10
da 05/10 a 15/10	6,25	7,25	18,45	19,45
da 16/10 a 24/10	6,35	7,35	18,30	19,30
FINE ORA LEGALE				
INIZIO ORA SOLARE da 25/10 a 31/10	5,35	6,35	17,30	18,30
da 1/11 a 15/11	6,00	7,00	16,55	17,55
da 16/11 a 30/11	6,20	7,20	16,45	17,45
da 01/12 a 15/12	6,40	7,40	16,35	17,35
da 16/12 a 31/12	6,50	7,50	16,40	17,40
da 1/01 a 15/01	6,50	7,50	16,40	17,40
da 16/01 a 31/01	6,45	7,45	17,10	18,10
da 01/02 a 15/02	6,30	---	---	18,30
da 16/02 a 28/02	6,00	---	---	18,50
da 01/03 a 10/03	5,40	---	---	19,10

Fino a domenica 4 ottobre 2009, negli **AA.TT.CC. RE1, RE2, RE3, RE4** e nelle **A.F.V.** la caccia termina alle ore 13,00.

- Nell'intervallo compreso tra l'orario d'inizio della caccia alla fauna selvatica migratoria e quello d'inizio della caccia alla fauna selvatica stanziale è vietato l'esercizio venatorio in forma vagante.
- Nel solo **A.T.C. RE 3**, nei giorni di dom. 20, giov. 24, dom. 28 sett. la caccia di selezione agli ungulati è vietata fino alle ore 13,00

6. CARNIERE

Ogni cacciatore, nella stessa giornata di caccia, non può abbattere più di un capo di fauna selvatica per ciascuna delle seguenti specie:

- starna, pernice rossa, lepre.

Ogni cacciatore, nella stessa giornata di caccia, non può abbattere, complessivamente, più di due capi di fauna selvatica tra le seguenti specie:

- lepre, fagiano, pernice rossa, starna, coniglio selvatico.

Ogni cacciatore, nell'intera stagione venatoria, può abbattere il seguente numero massimo di capi per ciascuna specie di fauna selvatica:

- starna, pernice rossa: 5;

- beccaccia: 15;

- lepre: 10.

Nell'A.T.C. RE4, ogni cacciatore, nell'intera stagione venatoria, può abbattere il seguente numero massimo di capi per ciascuna specie di fauna selvatica:

- lepre: 7

- fagiano: 12

Delle altre specie cacciabili a norma del presente calendario, per ogni giornata di caccia, non possono essere abbattuti complessivamente più di venticinque capi, di cui non più di dieci capi di anatidi, ad esclusione del germano reale, dieci di folaghe, dieci di colombacci e tre beccacce.

Per ogni giornata di caccia non possono essere abbattuti, complessivamente, più di dieci capi appartenenti alle seguenti specie: beccaccino, gallinella d'acqua, frullino, pavoncella e porciglione.

Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in regioni diverse non può superare complessivamente il limite previsto dal calendario venatorio della Regione che consente l'abbattimento del maggior numero di capi.

7. ADEDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti, comprese le giornate di martedì e venerdì, secondo i periodi e gli orari di seguito indicati, con l'uso di non più di due cani per conduttore.

A.T.C. RE 1 = da dom. 2 agosto 2009 dalle ore 7,00 alle ore 20,00;

A.T.C. RE 2 = da dom. 9 agosto dalle ore 7,00 alle ore 20,00;

A.T.C. RE 3 = da dom. 2 agosto dalle ore 7,00 alle ore 20,00;

A.T.C. RE 4 = da dom. 2 agosto a sab. 15 agosto, dalle ore 7,00 alle ore 20,00; = da dom. 16 agosto a sab. 19 settembre dalle ore 8,00 alle ore 18,00.

Da **mercoledì 2 settembre** a **sabato 19 settembre 2009**, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è vietato negli orari e nei territori in cui è consentito l'esercizio venatorio.

- In deroga al numero massimo dei due cani per conduttore, gli AA.TT.CC. rilasciano un'autorizzazione per l'addestramento di un numero massimo di sei cani da seguita per ciascun conduttore, e comunque per squadra, nell'ambito di **progetti sperimentali** adottati a sostegno della cinofilia e secondo le modalità previste da un apposito regolamento adottato dall'A.T.C.
- N.B. Le **mute** debbono essere regolarmente iscritte alla anagrafe canina e certificate da un esperto giudice ENCI, quale documento comprovante l'iscrizione all'anagrafe canina. Il conduttore, in caso di controllo, dovrà esibire una copia del certificato d'iscrizione dei cani condotti e la polizza assicurativa.
- L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono terreni in attualità di coltivazione e colture specializzate di cui al successivo punto 8.
- Al fine di evitare danni alle colture agricole, l'addestramento e l'allenamento dei cani su coltivazioni in atto non sono consentiti dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato.
- Durante il periodo di anticipazione dell'esercizio venatorio, giornate fisse l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono vietati negli orari o nelle giornate in cui l'esercizio venatorio è consentito.
- Da **domenica 20 settembre 2009** a **domenica 31 gennaio 2010** è vietato l'addestramento e comunque l'uso del cane nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana.
- L'attività è invece consentita qualora il conduttore annoti la giornata di caccia sul tesserino venatorio.

8. MISURE DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE AGRICOLO-FORESTALE

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 157 del 1992, l'esercizio venatorio è vietato nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, piazzole di campeggio in effettivo esercizio nell'ambito dell'attività agrituristica, e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria, da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali, nei giardini e parchi privati, nei terreni adibiti ad attività sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia, di cui all'articolo 15 della legge n. 157 del 1992, opportunamente tabellati.

2. L'esercizio venatorio è, altresì, vietato nelle aree comprese nel raggio di 100 metri da macchine agricole operatrici in attività.

3. E' fatto divieto di sparo da distanza inferiore a 150 metri in direzione di stabbi, stazzi e altri ricoveri, nonché di recinti destinati al ricovero ed alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro-silvopastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta.

4. I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo o gli animali in cattività non siano disturbati o danneggiati.

5. L'esercizio venatorio è vietato in forma vagante, con l'esclusione della caccia di selezione agli ungulati, sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione:

- a) i terreni con coltivazioni cerealicole ed erbacee da seme e da granella, dalla semina al raccolto, ad eccezione dell'erba medica da foraggio e della barbabietola per la sola produzione di radici;
- b) le colture orticole e floreali, a cielo aperto o di serra;
- c) i vivai ed i terreni in rimboscimento per un periodo di tre anni dall'impianto;
- d) i prati artificiali irrigui dalla ripresa della vegetazione al termine dei tagli;
- e) i frutteti specializzati;
- f) i vigneti e gli uliveti fino alla data del raccolto.

6. L'esercizio venatorio nei vigneti ed uliveti, a raccolto compiuto, oltreché in forma vagante, è ammesso da appostamento fisso o temporaneo. Nei frutteti specializzati, a raccolto compiuto, è ammesso l'accesso dell'ausiliare per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta. Negli stradoni, nelle capezzagne e negli spazi di separazione degli appezzamenti a frutteto specializzato, a raccolto compiuto, è ammesso il transito con l'arma carica.

7. In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, nei terreni in attualità di coltivazione è ammesso l'accesso del conduttore titolato per operazioni autorizzate di ricerca di ungulati a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette operazioni il conduttore del cane da traccia deve avere cura di arrecare il minimo danno alle colture.

8. Limiti all'esercizio venatorio sui terreni con erba medica.

Da **domenica 20 settembre 2009** a **domenica 4 ottobre 2009** è vietato l'accesso del cacciatore/conduttore all'interno dei medicai di altezza superiore ai 15 cm. E' invece consentito l'accesso dei cani.

9. PRESCRIZIONI VALIDE NELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

1. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) è fatto divieto di:

- a) abbattere esemplari appartenenti alla specie moretta (*Aythya fuligula*);
- b) effettuare l'anticipazione dell'esercizio venatorio al 1° settembre (preapertura) con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- c) effettuare, nel mese di gennaio, più di due giornate di caccia - corrispondenti al giovedì ed alla domenica - fatta eccezione per la caccia agli ungulati per la quale valgono le disposizioni previste dall'apposito vigente R.R. n. 1/2008;
- d) utilizzare munizionamento a pallini di piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- e) addestrare ed allenare i cani ai sensi dell'articolo 7 del presente calendario, prima del 1° settembre;
- f) abbattere anatidi, ad esclusione del germano reale, prima del 1° ottobre nelle ZPS "di acque lentiche".

10. NORME GENERALI SUL TESSERINO VENATORIO

1. Il tesserino venatorio regionale ha validità sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in ciascuna regione.

2. Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni: giorno, mese, tipo di caccia prescelta (vagante; appostamento; selezione) e ATC in cui va a caccia nel giorno, con riferimento al numero corrispondente a quello che precede gli ATC posseduti riportati sul tesserino. Qualora intenda invece esercitare la caccia in azienda venatoria, o fuori regione o in mobilità deve contrassegnare l'apposito riquadro (AFV per azienda faunistico-venatoria, ATV per azienda agri-turistico-venatoria, FUORI REGIONE, MOBILITA').

3. In caso di abbattimento, il cacciatore deve apporre nel primo spazio utile, a fianco della sigla della specie abbattuta, un segno indelebile all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. In caso di deposito deve aggiungersi un cerchio intorno al segno.

4. Per i prelievi di fauna selvatica stanziale, qualora la caccia sia esercitata in ATC è obbligatorio annotare il capo appena abbattuto; qualora invece la caccia sia esercitata in AFV i singoli capi abbattuti possono essere annotati entro il termine dell'attività giornaliera.

5. Per i prelievi di fauna selvatica migratoria, qualora la caccia sia esercitata in forma vagante i singoli capi abbattuti devono essere annotati sul tesserino entro il termine della giornata di caccia, ad eccezione di beccaccia e beccaccino i cui singoli capi abbattuti devono essere immediatamente annotati. Qualora la caccia sia esercitata da appostamento fisso o temporaneo l'annotazione di ogni singolo capo deve avvenire ogniqualvolta si cambia o si lascia il sito di caccia.

6. I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV non devono essere annotati sul tesserino.

7. Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie più comuni in Emilia-Romagna e, pertanto, se si abbatte in un'altra regione una specie consentita e non riportata in legenda, deve essere utilizzata la sigla ASS (altre specie stanziali) oppure ASM (altre specie migratorie).

8. Il cacciatore, appena terminata la stagione venatoria, deve riportare sulla apposita scheda riepilogativa "caccia stanziale" la sigla del proprio o dei propri ATC ed il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica stanziale per ciascun ATC di appartenenza. Tale scheda dovrà essere riconsegnata all'ATC entro trenta giorni dal termine della stagione venatoria, compilando tante copie della scheda quanti sono gli ATC di appartenenza.

9. Nel rispetto di quanto stabilito nel comma 1, qualora sia consentito il prelievo di specie interessate dal regime di deroga, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 1, della direttiva 79/409 CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, il cacciatore dovrà inoltre compilare, appena terminata la stagione venatoria, la scheda riepilogativa "caccia specie in deroga", indicando l'ATC o la sigla della Provincia, se tali abbattimenti sono stati effettuati in AFV, nonché il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie. Tale scheda dovrà essere inviata alla Provincia di residenza entro il 28 febbraio.

10. I cacciatori provenienti da altre Regioni devono effettuare l'annotazione del tipo di caccia (V = Vagante; A = da Appostamento) anche se il loro tesserino non prevede l'apposito spazio.

11. MISURE DI TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA

Durante l'esercizio venatorio sono vietati la detenzione e l'uso di munizioni spezzate con pallini di dimensione superiore al n. 0, di munizioni alterate o manomesse e di munizioni spezzate "over 100" o simili. Sono inoltre vietati la detenzione e l'uso di munizioni a palla unica, ad eccezione di coloro che partecipano alla caccia collettiva al cinghiale.

Durante l'esercizio venatorio è vietato portare armi a canna rigata, fatta eccezione per:

- a) chi è assegnatario di capi nel piano di prelievo selettivo degli ungulati ed ha provveduto agli adempimenti di cui all'art. 11 del Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1;
- b) chi partecipa alla caccia al cinghiale con il metodo della braccata, della battuta o della girata e risulta inserito nella scheda delle presenze di cui agli artt. 15 e seguenti, del Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1.

Chi partecipa alla caccia al cinghiale in forma collettiva è obbligatorio indossare, in modo ben visibile, casacca, giubbotto o gilet ad alta visibilità di colore rosso, giallo o arancio, aventi caratteristiche analoghe a quelle previste dal Codice della strada.

Si ritiene utile, ai fini della sicurezza personale, indossare lo stesso giubbotto o gilet ad alta visibilità, anche durante l'esercizio della caccia in forma vagante.

Le armi a canna rigata utilizzate nel corso dell'attività venatoria non possono essere caricate con un numero di colpi superiore a 5.

Ogni cacciatore può accedere all'appostamento, fisso o temporaneo, con un solo fucile.

12. AREE GOLENALI DEL FIUME PO

In caso di esondazione del Fiume Po, con livello oltre i m. 4,30 all'idrometro di Boretto, è vietata la caccia in forma vagante nelle aree golenali comprese dall'argine maestro, mentre è ammessa la caccia alla selvaggina migratoria esclusivamente da appostamento temporaneo e fisso. E' altresì vietato trasportare in tali aree, a bordo di veicoli o natanti, armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia. Gli AA.TT.CC. RE1 e RE 2, su disposizione della Provincia, provvedono a collocare tabelle di divieto di caccia nelle aree golenali e a rimuoverle - sempre su disposizione della Provincia.

13. VALICHI MONTANI

E' vietata la caccia da appostamento fisso o temporaneo alla fauna migratoria nel raggio di 1 Km dal Passo Cisa (Comune di Villa Minozzo)

14. AZIENDE FAUNISTICHE

- Le Aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agri-turistico venatorie (ATV) provvedono agli abbattimenti in base alle vigenti direttive regionali relative alla gestione delle Aziende medesime ed al vigente regolamento regionale concernente la gestione faunistico-venatoria degli **ungulati**.
- Nei limiti dei piani approvati dalla Provincia, i titolari di **AFV** possono autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fagiano, starna, pernice rossa e lepore superiori a quelli previsti dall'articolo 6 del presente calendario, purché entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento; detto piano potrà essere realizzato fino al **31 dicembre 2009** ad eccezione del fagiano, per il quale il termine è fissato al **31 gennaio 2010**. Per tutte le altre specie non citate nel presente comma valgono i limiti temporali e di carniere previsti dal presente Calendario Venatorio Provinciale.
- Nelle **AFV** la caccia collettiva al cinghiale si svolge dal **1 ottobre 2009** al **31 gennaio 2010**, dal sorgere del sole al tramonto, nell'arco temporale massimo di tre mesi anche non consecutivi. E' facoltà del titolare dell'**AFV** scegliere le giornate di caccia al cinghiale in forma collettiva nel rispetto delle leggi vigenti.
- Nelle **ATV**, nel periodo **dal 2 settembre 2009 al 19 settembre 2009**, è consentita la caccia al fagiano ed al germano reale di allevamento, provvisti di anello inamovibile al piede, in tre giornate settimanali a scelta.
- Nelle **ATV**, **dal 20 settembre 2009**, ogni cacciatore può effettuare fino ad un massimo di **cinque giornate settimanali**, secondo gli orari venatori di cui al punto 5, e senza limitazioni di modalità di esercizio venatorio. Le giornate effettuate in **ATV** non devono essere conteggiate nel numero di giornate settimanalmente fruibili da ogni cacciatore.
- Nelle **ATV** nel periodo compreso tra il **2 settembre** e il **19 settembre** la caccia è consentita fino al tramonto.
- Nelle **ATV** la caccia al cinghiale in area recintata è consentita dal **1 novembre 2009** al **31 gennaio 2010**.

15. ULTERIORI DISPOSIZIONI

E' vietata la caccia in forma vagante all'interno del perimetro dell'area di rispetto degli **appostamenti fissi**.

Durante le operazioni di raccolta della fauna abbattuta e di **recupero dei capi feriti** è consentito l'impiego del cane da riporto ed il fucile deve essere tenuto scarico. L'arma può essere caricata solo qualora vengano rinvenuti capi feriti e deve essere immediatamente scaricata non appena terminato l'abbattimento.

Lungo il **Torrente Enza**, nel tratto compreso tra il ponte sulla S.S. n. 9 (Via Emilia in Comune di S. Ilario) e il ponte sulla S.P. n. 20 (Via Parma in Comune di Brescello, località Sorvolo a Levante), la caccia in forma vagante è **vietata nel mese di gennaio 2010**.

PROSPETTO A

Specie	Tempi di prelievo	Sesso	Classe sociale
Capriolo	1 giugno - 15 luglio	M	I, II e III
	15 agosto - 30 settembre		
	1 gennaio - 10 marzo	F M e F	I e II 0
Daino	1 settembre - 30 settembre	M	I, II e III
	1 novembre - 10 marzo	M	I, II e III
	1 gennaio - 10 marzo	F	I e II
		M e F	0
Muffone	1 novembre - 31 gennaio	M e F	tutte le classi
Cinghiale	15 aprile - 1 ottobre	M e F	tutte le classi, ad eccezione delle femmine adulte
	1 ottobre - 31 gennaio	M e F	tutte le classi

Il testo integrale della deliberazione della Giunta della Provincia di Reggio Emilia n. 123 del 14.4.2009 avente oggetto: "Adozione del calendario venatorio provinciale 2009 - 2010 ai sensi dell'art. 50 della Legge 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" (e succ. mod.) è consultabile nel **sito internet**:

www.provincia.re.it